

# TRIBUNALE DI PORDENONE

## SEZIONE CIVILE

Ufficio del Processo "CONTENZIOSO CIVILE"

Verbale della riunione tenutasi il 28 febbraio 2023

Magistrati presenti: Dott. Francesco Petrucco Toffolo (coordinatore), Dott. Gaetano Appierto, Dott.ssa Maria Paola Costa, Dott.ssa Lucia Dall'Armellina, Dott. Francesco Tonon, Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo, Dott.ssa Elisa Tesco.

O.d.g.: Orientamenti della sezione civile in materia di procedimenti ordinario e semplificato a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. n. 149/22.

Dopo una breve introduzione del Coordinatore dell'U.P.P., si procede ad un esame congiunto delle novità di maggior rilievo introdotte con la riforma "Cartabia" ed alla discussione sulle prime questioni interpretative, relative all'individuazione della disciplina applicabile.

Vengono condivisi, all'esito di ampio confronto, i seguenti orientamenti dei magistrati della sezione civile, da intendersi come assunti a prima lettura, e dunque soggetti a necessaria verifica all'esito delle prossime esperienze applicative:

- per i procedimenti introdotti con ricorso (rito sommario e rito semplificato) si farà riferimento unicamente alla data di deposito del ricorso (e non alla, eventualmente diversa, data di accettazione del deposito da parte della cancelleria) per distinguere quelli pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (che rimangono soggetti al rito sommario) e quelli instaurati a partire dal 1° marzo, che saranno qualificati e trattati come rito semplificato anche quando contenenti diversa indicazione testuale (al fine di evitare difetti di forma si conviene di inserire nel decreto di fissazione dell'udienza l'avvertimento "che la costituzione oltre dieci giorni prima dell'udienza implica le decadenze di cui all'art. 281 undecies commi 3 e 4 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato");

- poiché come chiarito dalla Corte di Cassazione (S.U. ord. 20596/07), una volta notificato il decreto ingiuntivo, la lite s'intende pendente dal momento del deposito del ricorso per ingiunzione, ai fini di individuare il rito applicabile si guarderà al deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., anche per il successivo giudizio di opposizione, che potrà dunque essere introdotto con citazione "vecchio rito" o con rito sommario (cfr. Cass., n. 34501/22) per opporsi a decreti emessi su ricorso monitorio depositato fino al 28.2.2023 e con rito ordinario "Cartabia" o con rito semplificato per opporsi a decreti emessi su ricorsi per ingiunzione depositati a partire dal 1.3.2023;

- per i procedimenti soggetti a rito ordinario, si ritiene inevitabile rispettare anche per l'individuazione del rito applicabile l'orientamento consolidato (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 6 novembre 2014 n. 23675) secondo cui la pendenza della lite consegue alla notificazione dell'atto di citazione, con riferimento al perfezionamento della notificazione per il notificato (alla prima notificazione perfezionata per il caso di più convenuti): anche se il legislatore ha usato il termine "instaurati" dal primo marzo per individuare i procedimenti soggetti al nuovo rito, ha comunque indicato come soggetti al rito precedente solo quelli pendenti al 28 febbraio;

- per i procedimenti introdotti con atto di citazione, laddove il giudice cui la causa è assegnata verifichi - allo stato degli atti - che la notificazione si è perfezionata in data successiva al 28 febbraio (escluso), non adotterà il vecchio decreto ex art. 168 bis comma 5 c.p.c., essendo il differimento della prima udienza riservato al provvedimento ex art. 171 bis c.p.c.; di conseguenza fino all'emissione di tale provvedimento la data d'udienza sarà quella indicata in citazione, anche al fine del calcolo dei termini processuali (l'eventuale differimento d'ufficio ex art. 168 comma 4 c.p.c., che sarà invece immediatamente operato dalla cancelleria, non influisce sul termine per la costituzione tempestiva del convenuto);

- per i procedimenti che abbiano la caratteristica di cui sopra ma in cui la citazione presenti contenuto ed avvertimenti propri del vecchio rito, il giudice, al momento di emettere il provvedimento ex art. 171 bis c.p.c., si asterrà dal farlo in caso di avvenuta costituzione del convenuto senza eccezioni sul rito (la questione dovrà essere ulteriormente approfondita ma si conviene allo stato in linea di massima di mantenere per questi casi la trattazione con vecchio rito); in caso di eccezione o di contumacia il giudice emetterà il decreto ex art. 171 bis c.p.c., nel primo caso disponendo una nuova udienza che consenta il rispetto dei termini "nuovo rito" e nel secondo disponendo la rinnovazione della citazione con i contenuti e nel rispetto dei termini richiesti dal nuovo rito (cfr. Cass., n. 32/21);

- salvo il peculiare caso di cui al punto che precede, per i procedimenti soggetti a nuovo rito ordinario, sarà sempre emesso il decreto ex art. 171 bis c.p.c., anche solo per confermare l'udienza fissata in citazione.

F.to Il Coordinatore dell'U.P.P.